



COMUNE DI ARENZANO

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 1	NORMA RINVIO
ART. 2	PRESUPPOSTO TRIBUTO
ART. 3	I SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA
ART. 5	DEFINIZIONE AREE FABBRICABILI
ART. 6	DEFINIZIONE FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI
ART. 7	DICHIARAZIONE IMU
ART. 8	VERSAMENTI E RIMBORSI
ART. 9	RAVVEDIMENTO OPEROSO
ART. 10	AVVISI ACCERTAMENTO
ART. 11	RATEIZZAZIONE ATTI ACCERTAMENTO
ART. 12	CONTENZIOSO
ART. 13	DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTI
ART. 14	RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 15	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - NORMA DI RINVIO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 160/2019, le disposizioni di cui alla L. 212 del 27/07/2000, nonché le disposizioni di cui alla L. 296/2006, in quanto compatibili, e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

.ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili (tale termine include le aree fabbricabili e ove non esenti i terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e seguenti, Legge 160/2019 e s. m. i.
2. il possesso dell'abitazione principale o le fattispecie ad essa equiparate per legge o da regolamento, come definita all'art 4 del presente regolamento, non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9;

ART. 3 – I SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali, il proprietario ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
3. a titolo esemplificativo è altresì soggetto passivo
 - a) il trustee, poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
 - b) il coniuge superstite, poiché titolare del diritto di abitazione ex 540 c.c.;
 - c) il coniuge assegnatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché titolare del diritto di abitazione sull'immobile assegnato, l'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
 - d) il consorzio di bonifica poiché concessionario ex lege dei beni demaniali;
4. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA

1. Ai sensi delle lettere b) e c) del comma 741, legge 160/2019 “per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'assimilazione della pertinenza all'abitazione principale opera a condizione che il proprietario o titolare di reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
4. Sono considerate abitazioni principali per legge:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (iACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso come specificato nell'articolo 3 del presente regolamento;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. E' assimilata all'abitazione principale per regolamento in applicazione dell'art. 1, comma 741, lett c) punto 6 ai fini dell'imposta municipale propria l'unità abitativa (deve corrispondere all'ultima residenza) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza come sopra definita. Per anziano si intende chi ha compiuto il 65° anno di età.

6. La legge prevede obbligo di dichiarazione per le casistiche di cui ai punti 2, 4 lettera b) d) e) e 5; documentazione integrativa potrà essere richiesta dal competente ufficio per tutte le casistiche previste.

ART. 5 - DEFINIZIONE AREE FABBRICABILI

Vista l'importanza che rivestono le aree fabbricabili si riporta il contenuto dell'articolo 1, comma 741 lett e) e comma 746 Legge 160/2019.

Art. 1, comma 741 lett e)

1) "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati tuttavia non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, e all'allevamento di animali. Il comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera."

Art. 1, comma 746

2. "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.”

Ulteriori disposizioni

3. Nel caso di effettiva utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è comunque soggetto ai fini dell'imposta alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

4. Fermo restando quanto previsto dal punto 2) sul valore delle aree fabbricabili, la Giunta Comunale può determinare entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della Legge 160/2019 per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.

5. qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non si sia venuti a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, risultanti, dalla delibera dei valori;

6. qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato;

7. nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del punto 4) o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

8. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso, dell'imposta pagata a decorrere dal primo gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il Diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

9. il rimborso compete sulla base della normativa che disciplina i rimborsi (iter -decadenza – valutazione complessiva del dovuto del contribuente) per gli anni durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

ART. 6 - DEFINIZIONE FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett c) e d) del DPR 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali le seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

4. L'inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità può essere accertata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del possessore e con spese a carico di quest'ultimo, oppure dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso la presentazione all'ufficio tributi di una perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile o di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico dpr 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, tutte le casistiche di cui sopra devono far espresso riferimento ai requisiti del comma 3.

5. L'agevolazione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a far data in cui è stata accertata l'inagibilità e inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o a far data dalla presentazione al protocollo dell'ente della perizia o della dichiarazione di cui sopra. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta a meno che lo stato di inagibilità/inabitabilità, come definito in questo articolo, sia noto all'Ente locale in via diretta, certa e con riferimento all'anno oggetto d'imposizione.

6. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 7 DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune nei casi e con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

2. Per i contratti di locazione a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'accesso all'agevolazione (riduzione del 25% del dovuto) è subordinata alla presentazione all'ufficio tributi di una copia del contratto con relativa scheda tecnica (redatta ai sensi art. 1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 6/01/2017) entro sessanta giorni dalla stipula dello stesso; In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione decorrerà solo dalla data di effettiva presentazione all'Ufficio;

ART. 8 - VERSAMENTI E RIMBORSI

1. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato con l'importo dovuto a saldo.

2. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente e che sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

3. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta rimane a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quello del cedente.

4. nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno saranno considerati tempestivi i versamenti relativi all'imposta dovuta dal de cuius e dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, se versati entro la data di scadenza del saldo; nel caso di decesso del contribuente nel secondo semestre dell'anno saranno considerati tempestivi i versamenti relativi all'imposta dovuta dal de cuius e dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, se versati entro la scadenza dell'acconto dell'anno successivo.

5. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 euro.

ART. 9 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/1997 e s.m.i. ad oggi sono previsti i seguenti ravvedimenti. (Il contribuente dovrà al momento del versamento verificare eventuali variazioni della normativa di riferimento).

1. Ravvedimento sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1 giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

2. Ravvedimento breve applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5 per cento dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di interesse annuale; Ai sensi della legge di stabilità 2015 articolo 1, comma 637

3. Ravvedimento medio è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno e prevede una sanzione fissa del 1,67 per cento dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Ai sensi art. 13 del D Lgs 13 del D. lgs 472/1997

4. Ravvedimento lungo è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento; prevede una sanzione del 3.75 per cento dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Ai sensi del Decreto Fiscale 2020 nel caso la violazione non sia ancora stata contestata (per contestazione si intende la data di notifica che per l'ente è identificata con la consegna degli atti al Servizio Postale dell'ente).

5. ravvedimento lungo - dopo un anno ed entro i due anni dal mancato versamento o dalla presentazione della dichiarazione - prevede una sanzione del 4,95 per cento dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

6. ravvedimento lunghissimo dopo due anni dal mancato versamento o dalla presentazione della dichiarazione se dovuta prevede una sanzione del 5 per cento dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

7. La possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso sulle **sanzioni IMU (ed anche TASI per gli anni ancora non prescritti)** sui singoli anni si applicherà fino alla data di notifica al contribuente dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'ente locale. Per notifica per l'ente si intende, come da diritto vivente, il momento della consegna dell'atto di accertamento al Servizio Postale come da documentazione di presa in carico dello stesso.

ART. 10 – AVVISI ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019 per la quale gli avvisi di accertamento emessi devono contenere l'intimazione ad adempiere ed acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro come previsto dall'articolo 1, comma 696, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

4. in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

5. le sanzioni di cui al comma 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzioni e dagli interessi;

ART. 11 - RATEIZZAZIONI ATTI ACCERTAMENTO

I contribuenti possono richiedere rateizzazioni per importi superiori ad euro 100,00

- 1) Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo;
- 2) Gli atti di accertamento di cui il contribuente chiede la rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, sono ripartiti in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti
 - a. Da euro 100,01 a 500,00 fino a quattro rate mensili
 - b. Da euro 500,01 a 3.000,00 fino a dodici rate mensili
 - c. Da euro 3.000,01 a 6000,00 fino a ventiquattro rate mensili
 - d. Oltre i 6000,01 fino a trentasei rate mensili
 - e. Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese e verranno indicate nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- 3) Per importi superiori a 10.000,01 la rateizzazione sarà subordinata a prestazione di idonea garanzia fidejussoria di primaria banca con dicitura "a prima richiesta".
- 4) Il contribuente dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'esistenza di eventuali altre richieste di rateizzazione di importi dovuti all'ente o alla società che gestisce la tari;
- 5) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco dei sei mesi nel corso di periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- 6) L'ufficio al fine della valutazione dell'istanza di rateizzazione potrà richiedere una dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà, potrà verificare la presenza di isee valido al momento della richiesta per le persone fisiche e potrà richiedere gli indici di liquidità e/o indice alfa per gli altri soggetti mediante attestazione redatta da professionista iscritto all'albo;

ART. 12 - CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga sanzioni e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

ART. 13- DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTI

1. La Giunta Comunale può differire i termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria per tutti o per determinate categorie di contribuenti in presenza di situazioni particolari, ai sensi dell'articolo 1, comma 777 lett b) della Legge 160/2019, sulla base dei criteri dalla stessa deliberati;
2. La Giunta Comunale, nel caso del comma 1, informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. Per l'anno 2020 non si applicheranno sanzioni ed interessi per gli importi Imu dovuti in acconto se versati entro il 30 settembre in attuazione dell'articolo 1, comma 775 ultimo periodo della legge 160/2020 a causa dell'emergenza sanitaria.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, Legge 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata /coattiva, e dispone i rimborsi.

ART. 15- ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA ADEGUAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.